

Codice di condotta ZVEI

sulla responsabilità sociale

Premessa

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. e le sue imprese associate professano la loro responsabilità sociale nell'ambito dell'attività imprenditoriale a livello mondiale (prevalentemente identificata a livello internazionale come "CSR"¹). Il presente "Codice di condotta ZVEI sulla responsabilità sociale" (denominato di seguito "CoC") stabilisce come linea guida del settore cosa si intende per responsabilità sociale, in particolare per quanto attiene le condizioni di lavoro, la sostenibilità sociale e ambientale, la trasparenza, la buona collaborazione e il dialogo. Quanto contenuto nel presente CoC, sviluppato e concordato da ZVEI insieme alle imprese associate, rappresenta la base dei valori sociali di ZVEI, così come sono definiti nella sua concezione e nella sua mission e indicati, in particolare, nell'adesione all'Economia sociale di mercato.

ZVEI raccomanda alle sue imprese associate l'applicazione del presente CoC. Esso, infatti, è concepito come un impegno personale che può essere sottoscritto dalle imprese associate. Offrendo loro il presente CoC, ZVEI le supporta nella reazione alle diverse condizioni di un

mercato globale e nella definizione delle sfide e delle aspettative sociali conseguenti alla sempre più fitta collaborazione nelle catene di valore aggiunto.

1. Interpretazione di base del concetto di direzione aziendale socialmente responsabile

Alla base del presente CoC vi è un'interpretazione comune del concetto di direzione aziendale socialmente responsabile. Per l'impresa aderente, ciò significa che essa si assume la responsabilità, tenendo conto delle conseguenze economiche e tecnologiche nonché sociali ed ecologiche, dettate dalle sue decisioni e azioni aziendali, e contribuendo al tempo stesso a un adeguato equilibrio degli interessi. L'impresa aderente, nell'ambito delle sue rispettive possibilità e dei campi d'azione, contribuisce volontariamente al bene e allo sviluppo sostenibile della società globale nelle sedi presso cui è operativa. Essa è altresì orientata verso valori etici e principi universalmente riconosciuti, quali, in particolare, integrità e onestà nonché rispetto della dignità umana.

¹ CSR = Corporate Social Responsibility (Responsabilità sociale d'impresa)

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente CoC si applica alle filiali e alle unità operative dell'impresa aderente, presenti ovunque nel mondo.

2.2 L'impresa aderente si impegna alla promozione del rispetto di quanto contenuto nel presente CoC anche presso i suoi fornitori e nell'ulteriore catena di valore aggiunto nell'ambito delle sue rispettive possibilità e dei campi d'azione.

3. Punti chiave del concetto di direzione aziendale socialmente responsabile

L'impresa aderente agisce attivamente affinché i valori e i principi indicati di seguito siano osservati e rispettati.

3.1 Rispetto delle leggi

L'impresa aderente rispetta le leggi e le ulteriori disposizioni giuridiche vigenti nei paesi in cui è operativa. Nei paesi in cui la struttura istituzionale è carente, verifica accuratamente quale buona prassi aziendale del suo paese d'origine andrebbe promossa ai fini di garantire una direzione aziendale responsabile.

3.2 Integrità e governance organizzativa

3.2.1 L'impresa aderente orienta la propria attività verso valori etici e principi universalmente riconosciuti, quali, in particolare, integrità e onestà nonché rispetto della dignità umana, apertura e rispetto senza discriminazioni di religione, visione del mondo, sesso ed etnia.

3.2.2 L'impresa aderente rifiuta qualsiasi forma di corruzione e subornazione ai sensi della relativa Convenzione ONU². Essa promuove in modo adeguato trasparenza, azione integerrima nonché gestione e controllo responsabile all'interno dell'impresa.

3.2.3 L'impresa aderente persegue prassi commerciali accurate e riconosciute nonché una concorrenza leale. Nella concorrenza adotta un comportamento professionale, svolgendo un lavoro di qualità. Instaura con le autorità di controllo un rapporto di fiducia e collaborazione. Rispetta inoltre le disposizioni delle "Linee guida per il lavoro della nostra associazione: indicazioni per un'azione conforme alla legge antitrust all'interno di ZVEI".

3.3 Interessi dei consumatori

Per quanto riguarda gli interessi dei consumatori, l'impresa aderente agisce nel rispetto delle disposizioni a tutela dei consumatori nonché delle adeguate prassi di distribuzione, marketing e informazione. Un'attenzione particolare va prestata soprattutto ai gruppi più bisognosi di tutela (ad esempio protezione della gioventù).

3.4 Comunicazione

L'impresa aderente parla apertamente e in modo orientato al dialogo dei requisiti del presente CoC e della loro attuazione con collaboratori, clienti, fornitori e altri gruppi d'interesse e partner. Tutta la documentazione viene elaborata in ottemperanza agli obblighi, non viene modificata o cancellata in modo illecito e viene opportunamente conservata. I segreti aziendali e le informazioni commerciali dei partner vengono trattati in modo riservato e sensibile.

3.5 Diritti dell'uomo

L'impresa aderente si adopera per il sostegno dei diritti dell'uomo. Essa rispetta i diritti dell'uomo in conformità alla Carta dei diritti dell'uomo dell'ONU³, e in particolare, quelli specificati di seguito:

3.5.1 Sfera privata

Tutela della sfera privata.

² Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003, in vigore dal 2005.

³ Dichiarazione generale dei diritti dell'uomo, Risoluzione ONU 217 A (III) del 1948

3.5.2 Salute e sicurezza

Salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare di un ambiente di lavoro sano e sicuro, al fine di evitare incidenti e lesioni.

3.5.3 Molestia

Tutela dei lavoratori contro le pene corporali e le molestie o gli abusi psicologici, sessuali, fisici o verbali.

3.5.4 Libertà di pensiero

Tutela e garanzia del diritto alla libertà di pensiero e alla libera espressione di pensiero.

3.6 Condizioni di lavoro

L'impresa aderente rispetta le seguenti norme fondamentali del lavoro prescritte dall'ILO⁴:

3.6.1 Lavoro minorile

Il divieto di lavoro minorile, ovvero d'impiego di minori di 15 anni, purché le disposizioni giuridiche locali non impongano limiti di età superiori e senza possibilità di eccezioni.⁵

3.6.2 Lavoro forzato

Il divieto di lavoro forzato di qualsivoglia tipo.⁶

3.6.3 Salario

Le norme sul lavoro in riferimento alla retribuzione e, in particolare, in riferimento al livello di retribuzione in ottemperanza alle leggi e alle disposizioni vigenti.⁷

3.6.4 Diritti dei lavoratori

Il rispetto del diritto dei lavoratori alla libertà di aggregazione e associazione nonché alle contrattazioni collettive e salariali, purché questo sia giuridicamente ammesso e possibile nel rispettivo paese.⁸

3.6.5 Divieto di discriminazione

Trattamento senza discriminazioni di tutti i collaboratori e le collaboratrici.⁹

3.7 Orario di lavoro

L'impresa aderente rispetta le norme sul lavoro in riferimento al numero massimo di ore lavorative ammesso.

3.8 Tutela ambientale

L'impresa aderente rispetta le disposizioni e gli standard sulla tutela ambientale che interessano le sue rispettive aziende e agisce presso tutte le sedi nel rispetto dell'ambiente. Utilizza inoltre le risorse naturali in maniera responsabile in conformità ai principi fondamentali della Dichiarazione di Rio¹⁰.


3.9 Cittadinanza aziendale

L'impresa aderente contribuisce allo sviluppo economico e sociale del paese e della regione in cui è operativa e promuove corrispondenti attività volontarie dei suoi collaboratori e delle sue collaboratrici.

4. Attuazione ed esecuzione

L'impresa aderente intraprende tutti gli sforzi adeguati e ipotizzabili al fine di attuare e applicare costantemente i principi fondamentali e i valori descritti nel presente CoC. Su richiesta e nell'ambito della reciprocità, informerà i partner contrattuali sulle misure sostanziali adottate, così da dimostrare il modo in cui viene garantito il rispetto dei suddetti principi fondamentali e valori. Non sussiste alcun diritto alla trasmissione di segreti aziendali e commerciali, di informazioni riferite alla concorrenza o di qualsivoglia altra informazione sensibile.

Verl, 1.1.2015
(Luogo, data)


(Firma)

BECKHOFF
Automation GmbH & Co. KG
www.beckhoff.com

⁴ ILO = International Labour Organization = Organizzazione Internazionale del Lavoro

⁵ Convenzione ILO n. 138 del 1973 e Convenzione ILO n. 182 del 1999

⁶ Convenzione ILO n. 29 del 1930 e Convenzione ILO n. 105 del 1957

⁷ Convenzione ILO n. 100 del 1951

⁸ Convenzione ILO n. 87 del 1948 e Convenzione ILO n. 98 del 1949

⁹ Convenzione ILO n. 111 del 1958

¹⁰ I 27 principi fondamentali della "Rio Declaration on Environment and Development" (Dichiarazione di Rio sullo sviluppo e l'ambiente) del 1992, come esito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro.